



ALLEGATO

DELIBERA DI CONSIGLIO DC/PRO/2021/33

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845.

ALLEGATO	1
DELIBERA DI CONSIGLIO DC/PRO/2021/33	1
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845.	1
CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1 - Disposizioni comuni	5
Articolo 2 - Funzionario Responsabile del canone	6
Articolo 3 - Accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	6
Articolo 4 - Modalità di versamento	6
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	7
Articolo 5 - Disposizioni di carattere generale e presupposto impositivo	7
Articolo 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari	7
Articolo 7 - Condizioni e limitazioni all'installazione di impianti pubblicitari	10
Articolo 8 - Divieti e limitazioni per altre forme pubblicitarie	13
Articolo 9 - Impianti pubblicitari a gara, da autorizzazione ed il canone di servizio	14
Articolo 10 - Istanze per il rilascio delle autorizzazioni dei mezzi pubblicitari da installare su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale	15
Articolo 11 - Istruttoria amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni dei mezzi pubblicitari da installare su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale	18
Articolo 12 - Dichiarazioni per particolari fattispecie	20
Articolo 13 - Dichiarazione per impianti pubblicitari a gara	21
Articolo 14 - Soggetto obbligato	21
Articolo 15 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	22
Articolo 16 - Rinnovo proroga e rinuncia	23
Articolo 17- Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione	24
Articolo 18 - Anticipata rimozione	24
Articolo 19 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	25
Articolo 20 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	25
Articolo 21 - Modalità di applicazione del canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria	26
Articolo 22 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria	27
Articolo 23 - Classificazione delle strade	27
Articolo 24 - Determinazione del canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria	28
Articolo 25 - Pagamento del canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria	29

Articolo 26 - Rimborsi e compensazione	29
Articolo 27- Maggiorazioni, indennità sanzioni	30
Articolo 28 - Riduzioni	31
Articolo 29 - Esenzioni	31
Articolo 30 - Esenzioni per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche	33
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI	35
Articolo 31 - Tipologia degli impianti delle affissioni	35
Articolo 32 - Servizio delle pubbliche affissioni	35
Articolo 33 - Modalità delle pubbliche affissioni	35
Articolo 34 - Canone sulle pubbliche affissioni	36
Articolo 35 - Materiale pubblicitario abusivo	37
Articolo 36 - Riduzione del canone	37
Articolo 37 - Esenzione dal canone	38
CAPO IV OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E RELATIVE CONCESSIONI	39
Articolo 38 - Definizioni	39
Articolo 39 - Domanda di occupazione e requisiti necessari	39
Articolo 40 -Termini del procedimento	40
Articolo 41- Rilascio dell'atto di concessione	40
Articolo 42 - Comunicazione di occupazione e occupazione senza previa formalità	41
Articolo 43 - Occupazioni di pronto intervento	43
Articolo 44 - Contenuto dell'atto di concessione	43
Articolo 45 - Occupazioni abusive	44
Articolo 46 - Occupazioni con passi carrabili	45
Articolo 47 - Esposizione di prodotti destinati alla vendita	45
Articolo 48 - Occupazione con fioriere e vasi ornamentali	46
Articolo 49 - Occupazione con banchetti/gazebo per attività di raccolta firme, per vendita di beneficenza e raccolta fondi, per attività promozionali e di propaganda	46
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione	47
Articolo 51 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.	48
Articolo 52 - Occupazioni con tende e tendoni	48
Articolo 53 - Occupazioni con dehors	48
Articolo 54 - Occupazioni di spazi di particolare importanza cittadina	48
Articolo 55 - Obblighi del concessionario	49
Articolo 56 - Specificazione degli obblighi del concessionario in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri	50
Articolo 57 - Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata	51
Articolo 58 - Obblighi in presenza di lavori nel suolo e sottosuolo di proprietà comunale	51
Articolo 59 - Manutenzione delle opere	52
Articolo 60 - Proroga e rinuncia alla concessione	52
Articolo 61 - Modifica, sospensione e revoca della concessione	53
Articolo 62 - Decadenza ed estinzione della concessione	53

Articolo 63 - Presupposto impositivo del canone per l'occupazione suolo pubblico	54
Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione suolo pubblico	54
Articolo 65 - Classificazione del suolo pubblico	55
Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione suolo pubblico rispetto alla durata delle occupazioni	56
Articolo 67 - Modalità di applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione suolo pubblico	56
Articolo 68 -Agevolazioni	57
Articolo 69 - Esenzioni	59
Articolo 70 - Esenzioni per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche	62
Articolo 71- Soggetto Passivo	63
Articolo 72 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	63
Articolo 73 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	64
Articolo 74 - Rimborsi	64
Articolo 75 - Maggiorazioni – indennità - sanzioni	65
CAPO V – CANONE MERCATALE	67
Articolo 76 - Disposizioni generali	67
Articolo 77 - Presupposto del canone e soggetto passivo	67
Articolo 78 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante e mediante posteggio	67
Articolo 79 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone mercatale	68
Articolo 80 - Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni	69
Articolo 81 - Modalità di applicazione del canone mercatale	69
Articolo 82 - Versamento del canone mercatale	70
CAPO VI - REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI	71
Articolo 83 - Regime transitorio	71
Articolo 84 - Disposizioni finali	71
ALLEGATO 1	72
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE DA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER PUBBLICHE AFFISSIONI	72

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. A decorrere dal 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 ne disciplina i criteri di applicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 821 e 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso ed i canoni connessi a prestazioni di servizi.
5. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti dal canone unico patrimoniale; è fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
6. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei seguenti Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione :
 - - Regolamento dei mercati e delle fiere approvato con delibera consiliare PG 81156/2011 e ss.mm.ii;
 - - Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli approvato con delibera consiliare PG 58564/2009 e ss.mm.ii;
 - - Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione approvato con delibera consiliare PG 532117/2018 e ss.mm.ii;
 - - Regolamento passi carrabili approvato con delibera consiliare PG 284002/2012 e ss.mm.ii;
 - - Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari approvato con delibera consiliare PG 161731/1998 e ss.mm.ii, limitatamente al rilascio delle autorizzazioni elencate all'art. 10 comma 3 del presente regolamento;
 - - Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile.

Articolo 2 - Funzionario Responsabile del canone

1. Il Funzionario Responsabile del canone è il funzionario comunale cui sono attribuite, con delibera di Giunta Comunale, le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale in materia di riscossione, accertamento e rimborso del canone.
2. La Giunta Comunale, con propria delibera, identifica la persona più idonea a ricoprire la funzione di cui sopra.
3. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, il servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva e dei rimborsi del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria può essere affidato in concessione a terzi. Nel caso di affidamento in concessione di una o più componenti del canone, il Funzionario Responsabile del canone coincide con persona designata dal Concessionario. A questi sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività inerente la riscossione ordinaria e coattiva e dei rimborsi del canone, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone stesso.

Articolo 3 - Accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione approvato con deliberazione consiliare OdG 173/2012 e ss.mm.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per l'eventuale rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 4 - Modalità di versamento

1. Il canone di patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di pubbliche affissioni di cui al Capi II, III e IV è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della L. 160/2019.
2. Gli importi del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui al Capo V, sono riscossi ai sensi dell'art. 1 comma 844 della L. 160/2019.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 5 - Disposizioni di carattere generale e presupposto impositivo

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività, o volti ad orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un servizio, una persona o un'organizzazione pubblica o privata.
3. Si considera altresì rilevante ai fini dell'imposizione la mera disponibilità del mezzo pubblicitario e la conseguente potenzialità d'uso dello stesso per la diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per luogo pubblico si intende quello accessibile in qualsiasi momento a tutti e senza alcuna limitazione e condizioni; per luogo aperto al pubblico è quello al quale è consentito l'accesso solo in determinati momenti. Tra i luoghi aperti al pubblico sono da ricomprendere anche le aree private accessibili durante il giorno da un numero indeterminato di persone. E' da ricomprendere anche il luogo esposto al pubblico inteso quale luogo privato o comunque nel quale non è ammesso il pubblico, situato tuttavia in moda tale da consentire o vedere ciò che in esso si trova.
5. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 non esclude il pagamento dei canoni dovuti per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento, quando l'oggetto della richiesta per l'occupazione di suolo pubblico abbia finalità diversa da quella di esposizione pubblicitaria.
6. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Giunta Comunale DG/PRO/2019/14 Pg. 564251/2019 del 18/12/2020.

Articolo 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada (art. 47 comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, compresi ulteriori impianti pubblicitari di arredo urbano.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel

territorio comunale sono individuati nel Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

3. Il territorio comunale è suddiviso in centro abitato e rimanente parte. Il centro abitato è delimitato ai sensi del Codice della Strada ed è definito con atto deliberativo della Giunta Comunale. All'interno del centro abitato si distingue la Città Storica, così come delimitata nel Piano Urbanistico Generale e intesa come l'insieme dei tessuti della città storica, tessuto Nucleo di antica formazione, tessuto quartiere giardino, tessuto compatto.
4. I mezzi di effettuazione pubblicitaria individuati nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con Delibera di Giunta DG/PRO/2019/14 P.G. N.564251/2019 sono destinati a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere e vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio e caratteristiche specifiche.
5. Dal Piano Generale degli impianti risulta che sul territorio comunale sono presenti 1604 impianti di pubblicità generale, collocati su suolo pubblico e su suolo privato, concessi sia mediante procedure ad evidenza pubblica, di cui al successivo art. 9, sia mediante rilascio di autorizzazioni. Nell'ambito delle concessioni rilasciate con autorizzazione, risulta stabilita la possibilità di individuare da parte del Comune ulteriori n. 10 (dieci) spazi, esclusivamente su suolo pubblico, in aggiunta ai 110 (centodieci) già definiti ed entro il limite massimo di 120 (centoventi) posizioni per la collocazione degli impianti pubblicitari "luminosi, illuminati ed opachi". I suddetti mezzi pubblicitari sono classificati secondo le seguenti categorie di c.d. "Pubblicità Generale" :
 - Cartelli stradali pubblicitari;
 - Cartelli Rete Ferroviaria Italiana (RFI)
 - Master;
 - Oppi;
 - Arredo Urbano (Pensilina bus);
 - Arredo Urbano (Bacheca bus);
 - Poster;
 - Poster a V ;
 - Prisma ;
 - Pubblicità fissa su pali luce
6. Sono previsti altri mezzi pubblicitari individuabili secondo le seguenti suddivisioni e tipologie.
 - Insegna di esercizio: l'insegna d'esercizio contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione

delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

- Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
- Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie di uso pubblico o privato.
- Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- Pubblicità varia: pubblicità effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
- Impianti pubblicitari: scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante, delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- Cartelli Pubblicitari stradali: mezzi pubblicitari collocati su pali o su supporti autonomi di qualsiasi tipo che tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, servizi o

attività di qualsiasi natura, esposti in luogo diverso da quello di esercizio di qualsivoglia attività e collocati fuori dal perimetro del centro abitato.

- Impianto di pubblicità e propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia da di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
 - Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati: nuove tipologie di impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, a maggior ragione se digitali, con trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile governata da remoto mediante strumentazioni informatiche.
 - Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ídonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Tali preinsegne e la segnaletica industriale, artigianale e commerciale sono autorizzabili solo mediante espletamento di procedura di gara
7. L'elencazione di cui sopra deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 7 - Condizioni e limitazioni all'installazione di impianti pubblicitari

1. Tutti i mezzi pubblicitari, inclusi i supporti affissivi, similar affissivi, non affissivi e degli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano di superficie utile non superiore a 7 metri quadrati per ciascun prospetto, collocati parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia, devono distare dal limite della carreggiata non meno di 30 centimetri; gli impianti affissivi e similari di superficie utile superiore ai 7 metri quadrati per ciascun prospetto devono distare dal limite della carreggiata almeno 2 metri, riducibili ad 80 centimetri misurati dal punto di installazione al suolo se essi sono collocati, anche in gruppo, parallelamente al senso di marcia o addossati ad un fabbricato, ed avere altezza minima dal suolo di 2 metri misurati dal margine inferiore della tabella affissiva o similare.
2. Gli impianti pubblicitari, affiissivi, similar affissivi, non-affissivi e degli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano devono distare almeno 5 metri dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni.
3. Gli altri mezzi pubblicitari, diversi da quelli affissivi similari affissivi, non affissivi e degli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano di superficie utile non superiore a 7 metri quadrati per ciascun prospetto, e da quelli autorizzati in via temporanea, non sono

- ammessi all'interno della Città Storica e in corrispondenza degli edifici d'interesse storico e architettonico e individuati nella tavola dei vincoli - Testimonianze storiche e archeologiche "edifici storici-edifici di interesse storico-architettonico del moderno".
4. Gli impianti affissivi e similari non possono superare la superficie di 18 metri quadrati per ciascun prospetto. Le dimensioni delle insegne di esercizio devono adeguarsi, caso per caso, al contesto in cui si trovano e corrispondere alle normali esigenze di identificazione dell'attività a cui si riferiscono.
 5. Gli impianti pubblicitari a gara di cui al successivo art. 9 possono avere caratteristiche dimensionali superiori rispetto a quelle del precedente comma 4 fino ad un massimo di 50 metri quadrati per ciascun prospetto.
 6. La dimensione massima consentita per gli altri mezzi pubblicitari da situarsi nel centro abitato è di metri quadrati 4. Fanno eccezione i mezzi addossati a parete, che non possono eccedere le dimensioni fissate dal vigente Regolamento al Codice della strada.
 7. All'interno della Città Storica e in corrispondenza degli edifici d'interesse storico e architettonico e degli edifici di interesse storico-architettonico del moderno, lungo le vie o in prossimità di esse è vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non, salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine; non sono soggetti a tale divieto gli impianti affissivi, gli impianti simil-affissivi, gli impianti non affissivi e gli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano.
 8. All'interno del centro abitato la frequenza di variazione dei messaggi non può essere inferiore a 15 secondi e non deve essere comunque tale da produrre disturbo alla circolazione stradale: tale previsione trova applicazione per ogni tipologia di impianto, ivi compresi quelli di cui all'ultimo periodo del precedente comma 7.
 9. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
 10. All'interno della Città Storica e in corrispondenza degli edifici d'interesse storico e architettonico e degli edifici di interesse storico-architettonico del moderno, non è ammesso l'utilizzo pubblicitario delle transenne parapetonali.
 11. Gli standardi e i gonfaloni possono essere collocati soltanto in corrispondenza di attività a preminente contenuto culturale, quali musei, biblioteche, librerie, botteghe antiquarie, gallerie d'arte e simili, eventualmente anche sotto i portici ancorati alle catene. Le caratteristiche di standardi e gonfaloni sono determinate con atto della giunta comunale.
 12. L'esposizione di striscioni stradali recanti pubblicità istituzionale e commerciale è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dal Comune; detti mezzi devono avere superficie fissa di metri 8 per 1, messaggio riportato su entrambi i lati ed altezza minima dal suolo di 4,5 metri.
 13. Per gli Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati è fatto divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati, per la trasmissione in diretta o differita dei programmi stessi; in nessun caso è ammessa la riproduzione di filmati. Anche i suddetti impianti devono rispettare le disposizioni di cui al precedente

- comma 8. Per questa tipologia di impianto si applica la tariffa relativa ai pannelli luminosi.
14. Gli impianti pubblicitari su pareti non sono ammessi. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate alla data del 31.12.2019.
 15. I cartelli pubblicitari stradali possono essere collocati solamente al di fuori del perimetro del centro abitato e possono avere una superficie fino a 4 metri quadrati per prospetto. La struttura portante contenente il mezzo pubblicitario deve avere un'altezza massima di 4 metri, il bordo inferiore del cartello deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente (art. 49 comma 5 del D.P.R. 495/1992) e avente una distanza minima di 3 metri tra la plancia e la carreggiata. Il cartello deve inoltre essere allineato in altezza con gli altri cartelli se già esistenti in ambedue i lati della strada. Di massima la distanza tra cartelli pubblicitari stradali non dovrà essere inferiore ai metri 25 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli o limitazioni da valutarsi caso per caso a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico e di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.
 16. Non sono consentiti installazioni di impianti pubblicitari su terreni in pendenza, anche laddove eventualmente tale pendenza risulti inferiore ai limiti previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione per ragioni di opportunità e di pubblico interesse.
 17. I materiali utilizzati per la realizzazione degli impianti devono garantire la solidità e la resa estetica nel tempo; sono esclusi in particolare il legno non trattato e il cartone; l'impianto deve essere installato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e in modo da garantirne la stabilità e la cura contro il vandalismo. Le strutture portanti devono essere formalmente e staticamente coerenti con tutto l'insieme.
 18. Per le esposizioni pubblicitarie sulle recinzioni o ponteggi di cantiere poste in aree soggette ai vincoli del "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii., l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla osta dei competenti uffici e verrà a decadere con la cessazione dei lavori.
 19. La copertura dei ponteggi utilizzati per lavori edili su edifici può servire alla diffusione di messaggi pubblicitari pittorici, anche illuminati o luminosi, per non oltre il 50 per cento della superficie totale. Quando trattasi di edifici di culto, immobili vincolati ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii, o immobili situati nella città storica la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto, integralmente e a copertura totale dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, o siano adottate soluzioni idonee per la schermatura visiva dei ponteggi stessi.

20. La copertura delle recinzioni di cantiere può essere utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari, non luminosi né illuminati, per non oltre il 50 per cento della superficie totale.
21. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati delle autostrade, superstrade, assi tangenziali e relativi raccordi di immissione.
22. Sono vietate lungo le arterie radiali di penetrazione le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e no, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.
23. E' vietata la collocazione di ogni forma di pubblicità generica lungo i viali e piazze alberati ad eccezione dei cartelli indicatori di attrezzature e servizi di interesse pubblico o turistico.
24. Per l'apposizione della pubblicità murale i vincoli storico - ambientali e il decoro urbano sono preminenti.
25. Nessuna forma di pubblicità generica è consentita lungo le strade panoramiche collinari.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni per altre forme pubblicitarie

1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzare di volta in volta, per tempi e orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili.
2. La distribuzione e il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini e simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere specificamente disciplinata dal Comune.
4. E' vietata la pubblicità itinerante per conto terzi sui veicoli di cui all'art. 47 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 mediante la sosta o fermata su aree pubbliche o su aree private visibili da aree pubbliche.
5. In particolare è vietata la pubblicità itinerante realizzata mediante la sosta e la fermata su aree pubbliche o su aree private visibili da aree pubbliche di autoveicoli speciali di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92 e di rimorchi (art. 56 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) utilizzati per la pubblicità quando siano uniti al veicolo trainante, salvo brevissime fermate di servizio per necessità tecniche e funzionali del veicolo ovvero per esigenze fisiologiche del conducente. Sugli stessi veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.
6. Nel territorio comunale è vietata inoltre la sosta dei rimorchi (art. 56 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) utilizzati per la pubblicità itinerante quando siano staccati dal veicolo

trainante, sia su suolo pubblico che su suolo privato con visibilità da aree pubbliche. Sugli stessi rimorchi in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

7. Il divieto di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 non opera quando la sosta del veicolo/rimorchio è strumentale all'occupazione di suolo pubblico oggetto di apposito provvedimento concessorio, a condizione che l'effettuazione di questa forma di pubblicità sia correlata ad un evento o manifestazione a carattere temporaneo e che - per il luogo, il mezzo e le modalità di realizzazione - non vada a sovrapporsi e/o ad aggiungersi a quella effettuata con gli impianti pubblicitari autorizzati già presenti sul territorio.

Articolo 9 - Impianti pubblicitari a gara, da autorizzazione ed il canone di servizio

1. Secondo quanto indicato dal Piano Generale degli Impianti, le esposizioni pubblicitarie effettuate su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su impianti di proprietà comunale possono essere concesse a terzi sia mediante apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, sia mediante l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica.
2. Con la procedura ad evidenza pubblica il Comune consegue l'obiettivo di assicurare l'interesse pubblico all'uso più efficiente del suolo pubblico o degli impianti di proprietà comunale attraverso un confronto concorrenziale dei soggetti interessati. Con la procedura ad evidenza pubblica il Comune stabilisce la durata della concessione in relazione alla stima del recupero degli investimenti che il Concessionario deve sostenere per il conseguimento degli obiettivi contrattuali e fissa un canone di servizio derivante dalla stima del fatturato che il concessionario consegue dalla vendita degli spazi, tenuto conto dell'appetibilità in termini commerciali delle posizioni degli spazi e degli impianti dati in concessione e dalla stima dei costi da sostenere per la gestione degli impianti; si considera altresì il rischio operativo che il concessionario deve assumere per la gestione del servizio. La concessione è disciplinata da apposito contratto nel quale sono identificati il numero degli impianti o degli spazi dati in concessione, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto e desunto dagli atti di gara, nonché tutte le condizioni necessarie per la gestione del rapporto contrattuale quali ad esempio modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni.
3. Tra gli impianti pubblicitari a gara possono essere ricompresi quelli affissivi e similari con dimensioni fino ad un massimo di 18 metri per ciascun prospetto e quelli non affissivi fino ad un massimo di 50 metri per ciascun prospetto; inoltre possono essere ricompresi impianti pubblicitari di arredo urbano da collocare nella zona del Centro storico e le preinsegne-segnaletica industriale artigianale e commerciale.
4. Nel regime autorizzatorio il Comune, in applicazione degli art. 23 del D.lgs. 285/1992 e 53 del D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii, provvede alla selezione e concede l'uso di spazi pubblici seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili. Anche nel regime autorizzatorio è previsto il versamento di un canone di servizio stabilito mediante atto di Giunta comunale.

5. Il canone di servizio nell'ambito delle concessioni assegnate mediante gara o mediante regime autorizzatorio è sempre dovuto sia nel caso di utilizzo o di mancato utilizzo degli impianti che in caso di mancata installazione dei medesimi e deve essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali entro il quindicesimo giorno del primo trimestre di riferimento.

Articolo 10 - Istanze per il rilascio delle autorizzazioni dei mezzi pubblicitari da installare su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio del Comune e sul sito Internet dell'Ente.
2. Il procedimento per l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari (manufatti finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o di propaganda, cartelli pubblicitari stradali e pubblicità su ponteggi e/o cesata di cantiere) è di competenza l'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie ed è disciplinato dal presente regolamento.
3. I procedimenti che riguardano il rilascio dei permessi di seguito indicati, sono invece di competenza dell'Unità Intermedia Attività Produttive e Commercio dell'Area Economia e Lavoro e sono disciplinati dal Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari approvato con delibera consiliare PG 161731/1998 e ss.mm.ii, e/o da altro regolamento specifico della predetta Unità Intermedia:
 - procedimento per la collocazione, il mantenimento per subentro e per qualsiasi modifica di insegne e targhe di esercizio, tende, vetrofanie, bacheche, locandine e decorazioni di serrande;
 - procedimento per standardi e gonfaloni collocati in corrispondenza di attività di preminente contenuto culturale;
 - procedimento per segni orizzontali pubblicitari;
 - procedimento per utilizzo di monitor, schermi e videowall all'interno delle attività;
 - procedimento per avvisi al pubblico compresi quelli relativi alla locazione e compravendita di immobili;
 - procedimento insegne e mezzi pubblicitari su immobili vincolati, totem, striscioni bandiere;

- procedimento pubblicità su veicoli, mezzi pubblicitari per conto terzi su velocipedi e/o relativi rimorchi;
 - procedimento transenne pedonali;
 - procedimento diffusione di pubblicità fonica e di pubblicità tramite aeromobili e/o gonfiabili;
 - procedimento pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
 5. Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del Codice della strada, quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. Anche l'autorizzazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari da collocare lungo le sedi ferroviarie, se visibili dalla strada, è subordinata al nulla osta dell'ente proprietario della strada.
 6. La domanda di autorizzazione per i mezzi pubblicitari di cui al comma 2, redatta in bollo, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'esposizione pubblicitaria dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda oppure di soggetto provvisto di procura;
 - c) nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), la domanda può essere presentata anche da soggetto delegato dai soggetti richiedenti se provvisto di procura;
 - d) la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre e l'ubicazione con l'indicazione della via e del relativo numero civico, o delle coordinate GPS o degli estremi catastali, documentazione fotografica che possa chiaramente determinare il punto di installazione del mezzo pubblicitario;
 - e) dichiarazione sulla natura del terreno, specificando se si tratti di area pubblica o privata;
 - f) elaborato grafico consistente in planimetria e/o prospetto, debitamente quotato con chiara indicazione del contesto circostante il punto di collocazione del mezzo pubblicitario;

- g) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
- h) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre;
- i) eventuali pareri e nulla osta di altri enti competenti;
- l) dichiarazione in merito al sistema di illuminazione del mezzo pubblicitario (nel caso di illuminazione predisporre, previa verifica, dichiarazione sul rispetto dei disposti della Terza Direttiva della Regione Emilia-Romagna in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico di cui alla Delibera della Giunta Regionale 1732/2015);
7. Per gli impianti indicati all'art. 6 comma 5 la domanda di cui al precedente comma 6 deve essere corredata anche:
- dall'asseverazione, sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo d'appartenenza, che l'impianto è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ai sensi dell'articolo 9 comma 4 della L.R. n. 19 del 2008;
 - dal fotoinserimento del mezzo pubblicitario che simuli l'impatto visivo dell'intervento rispetto al contesto ambientale circostante ;
 - relazione descrittiva dell'intervento e dei materiali impiegati.
8. Per gli impianti collocati su strutture temporanee di cantiere al servizio di cantieri edili la domanda deve essere corredata anche:
- dal bozzetto grafico provvisto di quote del mezzo pubblicitario che si intende esporre;
 - nel caso in cui si tratti di terreno pubblico, dal frontespizio oppure dal protocollo dell'atto di rilascio dell'occupazione di suolo pubblico. L'autorizzazione per l'esposizione dei mezzi pubblicitari non può essere emessa oltre il periodo temporale dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in essere al momento della richiesta dell'esposizione;
 - nel caso in cui si tratti di terreno privato, dalla dichiarazione della durata temporanea delle strutture temporanee di cantiere sulle quali si posizioneranno i mezzi pubblicitari a firma del direttore dei lavori (se previsto) o del titolare della ditta esecutrice, cui va allegato un documento di identità del dichiarante. L'autorizzazione per l'esposizione dei mezzi pubblicitari non può essere emessa oltre il periodo temporale dichiarato per il mantenimento in essere delle strutture temporanee;
 - dalla dichiarazione del richiedente in merito al rispetto della distanza di 5 metri dalla segnaletica orizzontale e verticale (cartelli e attraversamenti pedonali), così come indicato all'art. 7 comma 2;
 - dal nulla osta per l'esposizione di mezzi pubblicitari da parte dell'intera proprietà del fabbricato, o del terreno sul quale è in corso di edificazione il fabbricato, o in alternativa dell'amministratore del condominio, compiegando un documento di identità del dichiarante;
 - dal nulla osta all'esposizione di mezzi pubblicitari sulla struttura temporanea sulla quale

- verranno apposti (cesata o ponteggio di cantiere), nel caso in cui questo sia a noleggio, da parte del legale rappresentante allegando un documento di identità del medesimo.
9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
 10. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 11 - Istruttoria amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni dei mezzi pubblicitari da installare su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione per i mezzi pubblicitari di cui all'art. 10 comma 2 e comma 5 riceve le istanze per le esposizioni pubblicitaria e avvia i relativi procedimenti istruttori seguendo uno stretto ordine cronologico di protocollazione.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici amministrativi competenti del Comune ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
3. Le richieste di esposizione pubblicitaria nella Città Storica verranno inoltrate all'Unità "valorizzazione del paesaggio urbano storico e dei Portici" che esprime, secondo i principi riportati nel punto I delle "Linee guida per la gestione dello spazio pubblico nel centro storico", pareri obbligatori previsti nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti al rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'utilizzo dello spazio pubblico nelle zone di interesse storico, al fine di tutelarne la qualità. Per le esposizioni pubblicitarie poste in aree soggette ai vincoli del "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii, l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla osta dei competenti Uffici.
4. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa da altri uffici dell'Ente.
6. I termini del procedimento di autorizzazione si intendono sospesi anche qualora la domanda vada integrata con la presentazione di diverse soluzioni tecniche o con documentazione ulteriore di cui all'art. 10 da inviare entro un periodo di tempo assegnato non inferiore a 10 giorni.
7. Decorsi i 10 giorni di cui al punto precedente e senza che il richiedente abbia prodotto la documentazione integrativa essenziale richiesta, il procedimento si intende concluso e il Comune ne dà comunicazione all'interessato.
8. Qualora la documentazione presentata ad integrazione dell'istanza risulti incompleta, l'ufficio concede ulteriori 10 giorni e comunica al richiedente un preavviso di diniego.

Decorsi i 10 giorni senza che la documentazione integrativa sia pervenuta, l'ufficio provvede al diniego con comunicazione al richiedente, al Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone e alla Polizia Locale e procede con la conclusione del procedimento.

9. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone procede alla determinazione del canone dovuto dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà la conclusione del procedimento.
10. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone unico di esposizione pubblicitaria nella misura indicata e a darne dimostrazione al Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone e all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'invio telematico del provvedimento autorizzatorio. Oltre alla ricevuta del pagamento del canone, il richiedente deve provvedere all'esibizione dell'assolvimento dell'imposta di bollo.
11. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
12. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o entro il giorno antecedente quello di inizio di esposizione pubblicitaria il procedimento si intende concluso, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato, al Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone e alla Polizia Locale e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
13. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica.
14. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
15. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
16. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria, l'occupazione del suolo pubblico, i canoni di servizio e il pagamento dei tributi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

17. La copia digitale del provvedimento amministrativo deve essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 12 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Tale dichiarazione va presentata su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso e deve essere munito delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento. La dichiarazione deve essere spedita tramite posta elettronica certificata al Funzionario responsabile della riscossione del canone. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria.
3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e il Funzionario responsabile della riscossione del canone procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata richiesta di cessazione entro il medesimo termine.
5. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È prevista la timbratura delle singole locandine.
6. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione deve conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato del controllo sul territorio.
7. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione deve riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

8. La dichiarazione va inviata anche per tutte quelle fattispecie pubblicitarie che non generano alcun pagamento.
9. L'esposizione di avvisi "vendesi/affittasi" esposti dal proprietario in corrispondenza del numero civico del locale oggetto dell'avviso o nelle sue dirette pertinenze è soggetta a semplice comunicazione purché nell'ambito della medesima proprietà e a condizione che ciascun avviso non superi il quarto di metro quadrato. Al medesimo regime soggiacciono anche analoghi avvisi esposti dalle Agenzie Immobiliari munite di apposita procura a vendere/affittare quel locale rilasciata dal relativo proprietario; si applica invece l'ordinario regime autorizzatorio all'esposizione di avvisi destinati a promuovere il marchio dell'Agenzia Immobiliare.
10. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
11. Nel caso di dichiarazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
12. Non necessita di autorizzazione non rientrando tra i mezzi pubblicitari, né conseguentemente è soggetta a canone la serranda di un esercizio commerciale laddove riporti sulla superficie disegni o altro tipo di illustrazioni diverse da loghi, marchi o scritte riconducibili al concetto di insegna o messaggio pubblicitario.

Articolo 13 - Dichiarazione per impianti pubblicitari a gara

1. Per gli impianti pubblicitari di cui all'art. 9 comma 2 e 3, assegnati a seguito di procedura ad evidenza pubblica, l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria deriva dal contratto sottoscritto con il Comune, contenente i termini per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
2. Se a seguito di disposizione del Comune, per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, il titolare del contratto è tenuto alla rimozione di uno degli impianti installati, questi ne dà comunicazione al Funzionario responsabile del canone perché provveda al conguaglio dell'importo dovuto del canone per il periodo di mancata installazione dei mezzi pubblicitari.
3. Nel caso delle pre-insegne o frecce direzionali l'assegnatario dovrà darne comunicazione al Funzionario responsabile del canone e al Comune per eventuali variazioni delle esposizioni al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno ed il Funzionario responsabile del canone provvede al conguaglio del canone dovuto.

Articolo 14 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 20, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 15 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - i. provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - ii. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - iii. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - iv. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - v. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - vi. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - vii. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - viii. versare il canone alle scadenze previste così come indicato all'art. 25.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992 c.d. "cimasa" indicante il protocollo di autorizzazione, la ragione sociale del soggetto autorizzato, l'eventuale numero identificativo dell'impianto rilasciato dal Comune e per la pubblicità temporanea il periodo di esposizione.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non

- oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando al Comune apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 10 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità dei pagamenti per tributi o canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal concessionario cedente e/o dal proprietario dell'azienda (in caso di affitto d'azienda).
 6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
 7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
 8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA - Codice Fiscale e l'oggetto di autorizzazione, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
 9. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, deve presentare una comunicazione per ciascun impianto autorizzato.
 10. Il gestore dell'impianto pubblicitario, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare - e di far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quell'impianto - il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dall'art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e dall'art.10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere); è tenuto, altresì, al rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 87/2018, dell'art. 2 comma 1 del D.lgs 300/2004 e dell'art. 51 comma 10 quinquies e seg. della L. 3/2003, pertanto non potrà esporre pubblicità anche in forma indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, prodotti da fumo-tabacchi, prodotti da liquidi o ricariche per sigarette elettroniche.
 11. L'accettazione del citato Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria).
 12. il Comune ha la facoltà di rimuovere e/o far rimuovere l'esposizione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, con recupero delle eventuali spese sostenute.

Articolo 16 - Rinnovo proroga e rinuncia

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo

dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità o di qualsiasi caratteristica dei mezzi medesimi. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. La proroga dell'esposizione pubblicitaria su ponteggi o cesate di cantieri può essere accordata su motivata istanza del richiedente presentata prima della scadenza della relativa autorizzazione.
3. Non sono concessi il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone di servizio, imposta sulla pubblicità e canone unico legge 160/2019 ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
4. La rinuncia anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro il termine di trenta giorni antecedenti la scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
5. La rinuncia libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione della rinuncia.

Articolo 17- Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone di esposizione pubblicitaria e/o del canone di servizio, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) mancata installazione del mezzo pubblicitario entro 60 giorni dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni di cui all'art.10 comma 2.
3. Sono cause di estinzione della autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 18 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, ordinata dal Comune per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone di esposizione pubblicitaria corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà

precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti, plinti, cavi ed eventuali collegamenti elettrici e deve comprendere il ripristino della forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
5. Per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 19 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 20 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione. Sono considerate altresì abusive le esposizioni pubblicitarie in violazione dell'art. 12 del presente Regolamento.
2. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. Il comune o nel caso il servizio sia affidato in concessione, il concessionario può procedere ad effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva con successiva notifica di apposito avviso motivato.
3. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia nonché del pagamento dei canoni, sanzioni ed interessi.
4. Sono altresì rimossi i veicoli di cui all'art.8 comma 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 21 - Modalità di applicazione del canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. E' attribuita durata permanente alle insegne d'esercizio e agli altri mezzi che, per loro natura o per condizioni imposte dall'autorizzazione comunale all'esposizione, non possiedono il requisito della temporaneità.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, consentita nei limiti previsti dal Codice della strada, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

11. Il canone è in ogni caso dovuto per i rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

Articolo 22 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e in forma luminosa o illuminata;
 - c) durata dell'autorizzazione o per i casi previsti per le particolari fattispecie di cui all'art.12 per i quali è prevista la dichiarazione riportante la durata dell'esposizione pubblicitaria;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti di graduazione e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 23 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone da esposizione pubblicitaria, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale.
2. Il territorio del Comune di Bologna è suddiviso nelle seguenti categorie:
 - a) categoria speciale. Appartengono ad essa le località di seguito indicate:
 - zona delimitata dal perimetro dei viali di circonvallazione, questi inclusi;
 - direttrici che portano in centro ad altre arterie di principale importanza (comprese tutte le rotonde e i ricongiungimenti tra una via e l'altra);
 - b) categoria normale. Appartengono ad essa tutte le località comprese nel restante territorio comunale.
3. La classificazione delle strade rientranti nella categoria speciale sono contenute nell'Allegato "1" del presente Regolamento.
4. Alle zone appartenenti alla categoria speciale viene applicata la tariffa più elevata.

Articolo 24 - Determinazione del canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annua approvata dalla Giunta comunale per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti aventi inizio nel corso dell'anno l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, diverse da quelle di cui ai successivi commi dal 5 al 10 del presente articolo, la tariffa giornaliera approvata dalla Giunta comunale si applica a mese intero (30 giorni).
4. La tariffa deliberata per l'esposizione pubblicitaria effettuata con attrezzature caratterizzate dall'impiego di pannelli luminosi si applica anche agli impianti innovativi e tecnologicamente avanzati di cui all'art. 7 punto 13.
5. Per la pubblicità effettuata da aeromobili per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone calcolato applicando la tariffa giornaliera, così come determinata nella delibera di approvazione delle tariffe.
6. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa giornaliera, così come determinata nella delibera di approvazione delle tariffe.
7. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa, così come determinata nella delibera di approvazione delle tariffe.
8. Per la pubblicità fonica effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone calcolato applicando la tariffa giornaliera, così come determinata nella delibera di approvazione delle tariffe.
9. Per la pubblicità effettuata attraverso proiezioni il canone è calcolato applicando la tariffa giornaliera per ogni giorno di esecuzione, così come determinata nella delibera di approvazione delle tariffe.
10. Per la pubblicità effettuata con striscioni ed altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone è calcolato applicando la tariffa giornaliera, così come determinata nella delibera di approvazione delle tariffe.
11. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli di impresa (per conto proprio) è da considerarsi annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del

veicolo.

Articolo 25 - Pagamento del canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria

1. Il Funzionario responsabile del canone provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze; qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
2. Il pagamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie per periodi superiori all'anno va eseguito al momento del rilascio dell'atto autorizzatorio ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. Il rilascio dell'atto autorizzatorio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. L'importo del canone dovuto per esposizioni pubblicitarie per periodi inferiori all'anno deve essere corrisposto in un'unica soluzione e va eseguito al momento del rilascio dell'atto autorizzatorio;
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo per esposizioni permanenti sia superiore ad € 1.500,00.
6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 2 euro; tale importo si intende riferito al singolo canone dovuto.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 26 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Funzionario responsabile del canone provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Funzionario responsabile del canone entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti per debiti consolidati al Comune a

titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento, di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari . Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita nel Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione approvato con deliberazione consiliare OdG 173/2012 e ss.mm.ii.

Articolo 27- Maggiorazioni, indennità sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile del canone notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa per un importo pari a:
 - a) 30% del canone omesso, anche solo parzialmente;
 - b) 15% del canone tardivamente versato.
2. Sono altresì versati gli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione approvato con deliberazione consiliare OdG 173/2012 e ss.mm.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1 prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con il pagamento della sanzione amministrativa pari al 5% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato oltre agli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione approvato con deliberazione consiliare OdG 173/2012 e ss.mm.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari di cui all'art. 20 si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento .
5. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari di cui all'art. 20, si applica la sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 4, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'esposizione pubblicitaria abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di autorizzazione o con la presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 10 e 12.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni approvato con delibera consiliare OdG 123/2012 e ss.mm.ii.

Articolo 28 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata al funzionario responsabile idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa del canone;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa del canone, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
3. Il canone per esposizione pubblicitaria installata a ridosso di beni sottoposti a tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, è ridotto sino ad un massimo del 90% a favore dei soggetti che abbiano stipulato un contratto di sponsorizzazione di lavori pubblici per interventi di restauro e manutenzione, per il tempo massimo di durata degli interventi e a condizione che il costo degli interventi (al netto degli oneri fiscali), a carico dello sponsor, sia superiore allo stesso risparmio del canone e di altre agevolazioni comunali; a tal fine lo sponsor dovrà presentare idonea documentazione al Settore competente del Comune, da cui risulti la tipologia ed il costo degli interventi.

Articolo 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei

- locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. I predetti soggetti, al fine di ottenere l'esenzione indicata nel presente comma, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) Le insegne d'esercizio, volte contraddistinguere l'attività a cui si riferiscono, munite di autorizzazione all'esposizione con superficie complessiva non superiore a 5 mq per ogni unità locale senza franchigie;
 - j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - m) Insegne di superficie complessiva superiore a 5 mq delle sale cinematografiche del

centro storico e monosale e le monosale delle periferie, secondo la convenzione sottoscritta tra Comune ed A.N.E.C. in data 23.09.2008 per la tutela delle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale delle periferie;

- n) la pubblicità realizzata dal soggetto che abbia stipulato un contratto di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche nel Comune di Bologna all'interno di tali aree.

Articolo 30 - Esenzioni per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche

1. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi.
2. Ai fini di cui al comma 1 rientrano nel concetto di "zona preclusa al traffico" l'area o strada per la quale, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia e le aree e strade limitrofe al cantiere, appositamente e motivatamente individuate dal Comune, che risultino anch'esse oggettivamente interessate in modo rilevante da disagi analoghi a quelli sopportati dalle attività affacciate direttamente sull'area di cantiere.
3. I requisiti (tassativi) per beneficiare della suddetta esenzione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possiede tutti:
 - a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina: ciò premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;
 - b) avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c) subire la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi.
4. L'applicazione dell'esenzione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Dirigente della UI Entrate del Comune di Bologna, in Piazza Liber Paradisus n.10, torre A piano 1 c.a.p.40129. In tale istanza il richiedente dovrà:
 - a) indicare sia i propri dati personali sia i dati completi della sua attività;
 - b) indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica ;
 - c) dichiarare il possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso all'agevolazione del canone;
 - d) specificare di quali esenzioni (tra quelle deliberate) vorrebbe beneficiare.

5. Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione verrà riconosciuta in forma di rimborso o altro a seconda delle specificità del caso concreto agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al 120° giorno successivo alla data di chiusura del cantiere con ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare, nel rispetto comunque delle eventuali particolari decorrenze stabilite dalle leggi che disciplinano il canone. Il periodo interessato dal riconoscimento delle agevolazioni tributarie corrisponderà pertanto al tempo di apertura del cantiere (ove naturalmente questo sia superiore a 6 mesi, come previsto dalla legge) addizionato di ulteriori 120 giorni (ossia 4 mesi) , per un totale minimo di 10 mesi.
6. L'applicazione della suddetta agevolazione deve essere richiesta da chi se ne ritenga potenziale beneficiario (essendo in possesso di tutti i necessari requisiti) entro 5 anni dal momento in cui nasce il diritto all'agevolazione. Ciò significa che per il titolare dell'attività commerciale o artigianale (o di un'attività ad essa assimilabile, secondo quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma 2) che risponda ai requisiti sopra elencati il diritto all'agevolazione nasce ed è esercitabile dal 181 giorno successivo all'apertura del cantiere.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 31 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione, previo consenso anche tacito da parte dei rispettivi proprietari.
2. L'uso esclusivo degli spazi di cui al comma precedente non comporta alcun compenso, indennità e riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate a favore dei proprietari.
3. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Giunta DG/PRO/2019/14 P.G. N.: 564251/2019.

Articolo 32 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ovvero del concessionario del servizio ed è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti. Ad esso spetta l'installazione, la manutenzione e la rimozione degli impianti affissivi.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 33 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dall'attestazione di avvenuto pagamento del relativo canone, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario del servizio, se previsto, mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario del servizio, se previsto ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci

- giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Funzionario responsabile del canone rimborsa le somme versate entro centottanta giorni.
 6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
 7. Il Comune o il Concessionario del servizio, se previsto, sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
 8. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 10% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 30 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato
 9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
 10. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
 11. Al committente di una pubblica affissione può essere richiesta la previa sottoscrizione di un'apposita clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di:
 - a) dignità delle persone dagli art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere);
 - b) sulla pubblicità dei giochi con vincita in denaro dall'art.28 ter e relative "Linee di Indirizzo per la Comunicazione Commerciale dei giochi con vincita in denaro" del 16/10/2015.
 12. L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria).

Articolo 34 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il

canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 35 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune o il Concessionario del servizio se previsto, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 4, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Per la rimozione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto al precedente comma 3, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto rimosso o coperto.

Articolo 36 - Riduzione del canone

1. Il canone del servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:
 - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione iamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

2. I manifesti di cui al comma precedente, beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale o che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 37 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Bologna e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province o delle città metropolitane in materia di tributi;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Sono esentate dal pagamento del canone sulle pubbliche affissioni le affissioni richieste da altri Comuni che abbiano regolamentato analoga esenzione (c.d. condizione di reciprocità).

CAPO IV OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E RELATIVE CONCESSIONI

Articolo 38 - Definizioni

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Capo si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
2. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i dehors e per fioriere e vasi ornamentali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.

Articolo 39 - Domanda di occupazione e requisiti necessari

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve farne apposita domanda al Comune. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, comportanti inoltre al Comune di sola comunicazione o S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), disciplinate dal presente Regolamento.
2. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.
3. In caso di occupazioni con banchetti/gazebo negli spazi appositamente individuati dai Quartieri di cui all'art. 49 l'applicazione del criterio della priorità di domanda, di cui al precedente comma 2, trova limitazione con riferimento alle apposite disposizioni procedurali approvate dalla Giunta Comunale.
4. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26.11.2002, n. 31. Fanno eccezione i procedimenti di cui all'art.50.
5. L'essere in regola con il pagamento dei canoni o indennità di occupazione suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari nonché della tassa rifiuti (TARI) -se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico- sono requisiti fondamentali ai fini del rilascio di qualunque concessione relativa all'occupazione di suolo pubblico. Pertanto chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà necessariamente allegare ad essa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare il possesso dei

suddetti requisiti. Nel caso in cui a seguito di domanda di occupazione di suolo pubblico il Comune accerti in corso di istruttoria l'irregolarità dei pagamenti cosap/imposta comunale sulla pubblicità/canone unico Legge 160/2019/TARI, il richiedente viene invitato - ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 - a regolarizzarli, con l'avvertenza che il mancato adempimento comporta l'archiviazione della domanda. La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata come mai rilasciata ed espone il dichiarante concessionario, oltre alle relative conseguenze penali, alla contestazione dell'originaria abusività della sua occupazione con applicazione della relativa indennità, maggiorata di sanzioni ed interessi.

6. Non possono essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o praticino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione.
7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

Articolo 40 -Termini del procedimento

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
2. In relazione a particolari tipologie di occupazioni di suolo pubblico, comportanti sviluppi procedurali semplificati, con deliberazione della Giunta possono essere stabiliti termini ridotti od abbreviati per lo sviluppo del procedimento.

Articolo 41- Rilascio dell'atto di concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione.
4. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di occupazione suolo pubblico viene archiviata e si considera come mai proposta, ragion per cui l'eventuale occupazione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

5. Nell'atto di concessione relativo ad un'occupazione per l'effettuazione di lavori edili sono espressamente riportati anche i riferimenti che l'occupante è tenuto ad indicare nella sua domanda di occupazione ai sensi dell'art.39 comma 4.
6. L'efficacia della concessione è subordinata al possesso in capo al concessionario del requisito della regolarità del pagamento di eventuali canoni/indennità di occupazione suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari (di cui all'art.39 comma 5) nonché della tassa rifiuti (TARI) se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico. Ove detto requisito risultasse carente, la concessione, rilasciata su falsi presupposti, perderà efficacia retroattivamente, ovvero a decorrere dalla data di rilascio; la relativa occupazione sarà da considerare fin dall'origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto.
7. Il concessionario è tenuto ad iniziare l'occupazione entro 2 mesi dalla data indicata in concessione quale data d'inizio della occupazione. Tale termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo. Se la concessa occupazione non inizia entro i suddetti termini il provvedimento concessorio decade automaticamente allo spirare dell'ultimo giorno utile (art.62 comma 1 lett.h) di questo regolamento).La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza. La decadenza è esclusa solo qualora l'ufficio abbia formalmente assegnato un nuovo diverso termine su motivata e documentata istanza scritta del concessionario che si trovi nella temporanea impossibilità di iniziare tempestivamente l'occupazione.

Articolo 42 - Comunicazione di occupazione e occupazione senza previa formalità

1. L'occupazione si intende concessa a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente - da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per le verifiche del caso- nelle seguenti ipotesi, fatti salvi ulteriori termini ridotti od abbreviati per lo sviluppo del procedimento di cui all'art. 43 comma 2:
 - a) occupazioni - escluse quelle poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante- realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive o ricreative di durata non superiore alle 24 ore purché non ricadenti negli spazi di particolare importanza cittadina individuati dalla Giunta, non comportanti l'adozione di provvedimenti di modifica della circolazione;
 - b) occupazioni aventi ad oggetto spazi di particolare importanza cittadina individuati dalla Giunta realizzate in occasione di manifestazioni politiche e/o sindacali, di durata non superiore alle 24 ore purché non comportanti attività di vendita e/o di somministrazione (ad eccezione della sola somministrazione gratuita);
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia

Urbana;

- d) occupazioni per operazioni di manutenzione e pulizia dei portici e in generale delle aree private ad uso pubblico soggette alla fruizione collettiva, se effettuate con modalità e tempi congruenti e tali da minimizzare la sottrazione dell'area all'uso pubblico;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore, che non prevedono l'emanazione di un'ordinanza di provvedimenti di traffico (divieto di sosta, modifiche alla circolazione, ecc...);
 - f) occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.);
 - g) occupazioni, effettuate negli spazi pubblici appositamente individuati dai Quartieri, della durata massima di 24 ore non consecutive aventi ad oggetto la raccolta di firme, vendite di beneficenza e raccolta fondi, attività di propaganda e promozionali, anche di natura commerciale (purché non finalizzate alla vendita o alla sottoscrizione di contratti), fermo restando il pagamento del canone qualora dovuto;
 - h) occupazioni effettuate per piccoli lavori manutentivi di durata non superiore alle 6 ore, se ed in quanto non prevedano l'emanazione di un'ordinanza di provvedimenti di traffico (divieto di sosta, modifiche alla circolazione, ecc...) e non comportino manomissione del suolo o del sottosuolo;
 - i) occupazione costituita da un massimo di due fioriere, collocate ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale o professionale o di abitazioni purché di dimensioni non superiori a 0,50 mq. per ogni elemento;
 - j) occupazioni realizzate in occasione di riprese cinematografiche e/o televisive di durata non superiore alle 24 ore, con attrezzature necessarie alla realizzazione delle riprese - attrezzature elettricisti (stativi, pannelli, luci a scarica - con ballast -, altre tipologie di luci, metrature caveria e copricaveria), attrezzature macchinisti (binari e carrelli, dolly, cranes -metratura-, con teste remotate o meno, consolle testa remotata); attrezzatura macchina da presa e suono (monitor regia; altri monitor; DIT sistema gestione files e backup; carrello registrazione suono, sedie e ombrelli per postazioni regia / attori) - su tutto il suolo pubblico, compresi gli spazi di particolare importanza cittadina individuati dalla Giunta.
2. La presenza di eventuali impedimenti rilevati in sede di verifica o prescrizioni sarà tempestivamente segnalata all'interessato anche tramite e-mail, fax, telefono, ecc. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservata nel luogo di occupazione per essere esibita agli agenti addetti al controllo unitamente alla ricevuta di pagamento del canone se dovuto.
3. La comunicazione di occupazione deve contenere: le generalità dell'occupante con relativi recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di fax); la localizzazione dell'area oggetto di occupazione (schema grafico planimetrico e documentazione fotografica, esclusivamente laddove ciò si renda necessario in ragione della tipologia di occupazione e della conseguente attività di controllo); la tipologia, il periodo, la durata e le modalità di occupazione.

4. Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione prevista dall'art.9 del Regolamento di Polizia Urbana da darsi almeno 15 gg. prima della collocazione.
5. Le occupazioni di cui alla lettera j) dell'art. 69 se relative al solo marciapiede e salvo diverse disposizioni normative relative alla città storica ed agli spazi di particolare importanza cittadina-possono essere effettuate, nel rispetto delle norme a tutela della circolazione pedonale, dandone contestuale comunicazione ai competenti uffici comunali.
6. Le occupazioni di pronto intervento di cui alla lett. i) dell'art.69 sono soggette all'obbligo di contestuale comunicazione di cui al successivo art.43. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 43 - Occupazioni di pronto intervento

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla Polizia Locale, indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e allegando planimetria quotata, documentazione fotografica e relazione firmata da tecnico incaricato o verbale emesso da autorità preposta (Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ecc.), che attesti la necessità del pronto intervento. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.
2. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico e di fornire all'ufficio comunale competente copia della relativa ricevuta.
3. Qualora il pronto intervento necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).
4. Il Comune provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 44 - Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione esplicitando il giorno d'inizio e di fine della stessa, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché l'ammontare del canone dovuto, se già determinato.
2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizione sotto

riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

3. La concessione viene sempre accordata:
 - a termine, per la durata massima di anni 29;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
5. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dal Comune. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. A tal fine l'occupante è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a 120 centimetri e la continuità dei percorsi ciclabili.

Articolo 45 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizione dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;
 - relative alla concessione rilasciata a chi abbia falsamente auto-dichiarato il possesso del requisito di cui al comma 5 dell'art.39.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, il Comune provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.
4. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico

ufficiale.

Articolo 46 - Occupazioni con passi carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale. Nel caso di passi carrabili a raso questa viene computata come ampiezza dello stesso varco carrabile misurata sul confine della proprietà privata, per la profondità di un metro convenzionale. Nei casi di passi carrabili di tipo leggero o pesante, la larghezza da considerare sarà la distanza tra i voltatesta (voltatesta compresi).
2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere la revoca con apposita domanda al Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a cura e spese del titolare stesso.
3. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente) solo nei casi previsti dall'apposito regolamento comunale. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Queste zebrature così definite vengono assoggettate al pagamento di un canone che si somma a quello del passo carrabile definito al comma 1. Ai fini del dimensionamento necessario al calcolo del canone, per quanto attiene alle zebrature, si considerano le stesse con una profondità standard pari ad un metro per tutto il loro sviluppo lineare, ivi comprese le zebrature eventualmente realizzate sul lato stradale opposto al passo carrabile. La sosta sulle zebrature non comporta comunque la rimozione del veicolo.

Articolo 47 - Esposizione di prodotti destinati alla vendita

1. L'esposizione su suolo pubblico di prodotti destinati alla vendita è soggetta a concessione comunale, non può essere localizzata sulla carreggiata stradale, deve sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle misure minime previste dal vigente Codice della Strada ed è consentita:
 - al di fuori degli esercizi commerciali in sede fissa limitatamente a frutta, verdura, prodotti ittici, piante, fiori, libri e riviste, distributori automatici correlati a tabaccherie, farmacie e parafarmacie (che non potranno contenere prodotti alimentari);
 - al di fuori dei chioschi adibiti al commercio su aree pubbliche limitatamente a frutta, verdura, prodotti ittici, piante, fiori, libri e riviste.
2. Il dispositivo del comma precedente non si applicherà per le concessioni vigenti, fino

alla loro scadenza o rinnovo.

3. Possono essere consentite deroghe a quanto previsto dai commi precedenti nell'ambito dei progetti speciali varati dal Comune.
4. Secondo modalità da prevedere con apposito atto dirigenziale dei competenti Settori è consentita -anche su spazi adibiti alla sosta veicolare - l'occupazione di suolo pubblico da parte di esercizio di vendita, noleggio e/o riparazione di biciclette per la prestazione del servizio di noleggio, per servizi di cortesia di vario tipo (messa a disposizione della clientela di pompe per il gonfiaggio delle gomme o di attrezzature per piccoli interventi di messa a punto), nonché per l'esposizione di propria merce. In caso di occupazione di spazi adibiti alla sosta veicolare, in deroga all'art. 67, comma 8, non si applica la maggiorazione del canone ivi stabilita.

Articolo 48 - Occupazione con fioriere e vasi ornamentali

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione temporanea del suolo pubblico per collocare, ai lati o sul fronte degli ingressi o vetrine, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due, ridotti a metri 1,50 nel centro storico e che tali manufatti siano caratterizzati da materiali, colori, forme, ecc..., in armonia con il contesto architettonico dell'area e siano mantenuti dai concessionari in perfetto stato.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini o attività non commerciali che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale o privata o di abitazioni è subordinata alla presentazione di semplice comunicazione corredata della documentazione prevista purché l'occupazione non superi 0,50 mq. per ogni elemento e siano rispettate le condizioni indicate al comma 1.

Articolo 49 - Occupazione con banchetti/gazebo per attività di raccolta firme, per vendita di beneficenza e raccolta fondi, per attività promozionali e di propaganda

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico con banchetti/gazebo aventi ad oggetto la raccolta di firme, vendite di beneficenza e raccolta fondi, attività di propaganda e promozionali, anche di natura commerciale, purché non finalizzate alla vendita o alla sottoscrizione di contratti, nel rispetto delle specifiche discipline adottate dalla Giunta Comunale.
2. L'occupazione con banchetti/gazebo per attività di promozione con finalità commerciale è soggetta ad un canone maggiorato fino a un quintuplo rispetto al canone previsto per le occupazioni temporanee.
3. La superficie da considerare per la determinazione del canone coincide con le dimensioni degli spazi messi a disposizione dal Comune per la realizzazione di tali

occupazioni, qualora ricadenti nelle localizzazioni pubbliche appositamente individuate dai Quartieri.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale sulla base del D.lgs. 259/2003 e delle disposizioni previste dal Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.lgs 259/2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 mq ai fini agevolativi ai sensi dell'art. 1 comma 821 lett. f) della Legge 160/2019.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - durata 6 anni;
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area al Comune debitamente ripristinata.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato in applicazione della tariffa base deliberata dalla Giunta comunale per le zone del territorio comunale individuate nella categoria 2 di cui all'art. 65 e dei coefficienti moltiplicatori specifici che tengano conto dei criteri di cui all'art. 64 comma 2 lett. d) ed e), in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
6. Si applicano a queste tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.
7. Il canone può essere soggetto a scomputo delle prime due annualità, a titolo di parziale

ristoro di parte delle spese di delocalizzazione dell'impianto medesimo, qualora si riscontrino le condizioni previste dal Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile.

Articolo 51 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste dall'art.69 comma 1 lett.i) e lett.q) di questo Regolamento.

Articolo 52 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Articolo 53 - Occupazioni con dehors

1. Le occupazioni realizzate con dehors sono disciplinate dall'apposito regolamento relativo alla disciplina di installazione e gestione di dehors, nonché, ove compatibili, dalle disposizioni del presente regolamento.
2. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone quantificato applicando lo specifico coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 64.
3. L'occupazione nelle aree attrezzate per la sosta è soggetta a maggiorazione del canone, fino a 1,5 rispetto al canone di cui al comma 2.

Articolo 54 - Occupazioni di spazi di particolare importanza cittadina

1. L'occupazione temporanea di spazi di particolare importanza cittadina avviene con le modalità previste dall'apposito provvedimento comunale, in cui detti spazi sono specificatamente individuati ed a cui qui si rinvia ai fini dell'applicazione del presente articolo.
2. Le agevolazioni del canone per le occupazioni di cui al comma 1 sono disciplinate dagli articoli 68 e 69 di questo regolamento.
3. L'occupazione (compresa quelle delle aree di rispetto per la sicurezza) degli spazi di cui al comma 1 è soggetta al pagamento del canone per occupazione temporanea quantificato all'art.64, ad eccezione delle piazze di cui al successivo comma 4.
4. L'occupazione di Piazza Maggiore, Piazza Nettuno, Piazza Re Enzo e Piazza Galvani è soggetta ad un canone maggiorato fino a un quadruplo rispetto a quello previsto dall'art. 64 per le occupazioni temporanee di categoria 1. L'occupazione di Piazza

Minghetti e Piazza del Francia è soggetta ad un canone maggiorato fino al doppio di quello previsto dall'art. 64 per le occupazioni temporanee di categoria 1.

5. L'occupazione temporanea esclusivamente finalizzata alla promozione/pubblicità negli spazi di particolare importanza cittadina è ammessa solo nelle aree a tal fine individuate dalla Giunta Comunale con apposita delibera. Il canone è quantificato applicando uno specifico coefficiente moltiplicatore che tenga conto dei criteri di cui all'art. 64 comma 2 lett. d) ed e).

Articolo 55 - Obblighi del concessionario

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere edile o stradale, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia del provvedimento che autorizza l'occupazione stessa. In caso di proroga, qualora i tempi necessari all'istruttoria non consentano il rilascio della concessione alla data di scadenza della precedente, dovrà essere esposta copia della comunicazione di avvio del procedimento fino ad emissione del nuovo atto autorizzativo;
 - b) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c) provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima. Il ripristino del suolo pubblico manomesso deve essere effettuato con la stessa tipologia di materiale dell'originaria pavimentazione, comprese quelle particolari eventualmente presenti (a mero titolo esemplificativo: streetprint, colorazione rossa, cubetti di porfido, malte speciali per il sottofondo stradale, etc.);
 - d) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio o pericolo alla circolazione veicolare, ciclabile e pedonale;
 - e) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - f) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - g) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;

h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale del Settore competente;

i) evitare attività che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione. Allo scopo il concessionario, sottoscrive apposita dichiarazione con la quale si impegna, sotto la propria responsabilità, al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino.

L'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito dal primo periodo della presente lettera costituisce causa di decadenza dalla concessione per l'eventuale periodo rimanente di efficacia della stessa.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata rilasciata la concessione all'occupazione di suolo pubblico, il subentrante - che intenda dare continuità all'occupazione già esistente - deve presentare contestualmente all'inizio dell'attività apposita istanza per la concessione a proprio nome. In caso contrario l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione ed eventuali oneri accessori.
4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati.

Articolo 56 - Specificazione degli obblighi del concessionario in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
2. I cantieri devono essere mantenuti in ordine secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali e per il tempo necessario alla realizzazione delle opere relative. In particolare il concessionario ha l'obbligo di:
 - a) mantenere in ordine il cantiere, il materiale inerte (sabbia, ghiaia ecc.) deve essere conservato all'interno dell'area concessa e protetto dall'accesso di persone o animali;
 - b) evitare l'uso di materiale arrugginito;
 - c) proteggere adeguatamente tutte le parti sporgenti contundenti, al fine di garantire l'incolumità dei passanti;
 - d) realizzare i ponteggi e le paratie di cantiere in genere, quando posizionate in prossimità di un portico, con materiale che permetta l'introspezione visiva all'interno del portico stesso;
 - e) evitare depositi liquidi scoperti, in particolare fuori dall'orario di lavoro;

- f) evitare di utilizzare l'area di cantiere per accatastamento protratto nel tempo di materiale improprio o materiale di risulta derivante da demolizioni/scavi.
- 3. Nel caso di cantieri abbandonati o messi in opera senza osservare le norme previste, anche nel rispetto della sicurezza ed il decoro, il Comune intima al concessionario di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune interviene in sostituzione del concessionario per eliminare situazioni di pericolo, anche con interventi temporanei, addebitando il relativo costo al concessionario.

Articolo 57 - Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata

- 1. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe entro un raggio di 500 metri, dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una pubblica viabilità sicura e priva di insidie o trabocchetti per gli utenti.
- 2. A tale fine il concessionario o, in assenza di atto di concessione, il Direttore Lavori in relazione all'area sopra indicata devono:
 - a) garantire il decoro e la pulizia rispetto al passaggio e/o attraversamento di veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli pesanti e non, dotandosi dei mezzi idonei. Pertanto, oltre al mantenimento ed ai necessari ripristini del tratto di carreggiata comunale direttamente interessata dal transito dei mezzi d'opera, la rete viaria sopra indicata non dovrà essere interessata da terra di scavo, liquami o altri materiali anche di scarto;
 - c) vigilare e ripulire le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente che andrà collocato in adatti ripari;
 - d) pulire al termine dell'orario di lavoro le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente;
 - e) curare la pronta rimozione di situazioni di pericolo e vigilare sul transito dei mezzi a qualunque titolo interessanti l'area di lavoro del cantiere oltre che sul loro stato nella fase di impegno della sede stradale in entrata e in uscita dall'area stessa;
- 3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non previsti dall'Autorità Comunale.
- 4. Viene fatto salvo in ogni caso il diritto da parte del Comune di richiedere al concessionario il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o la manleva da ogni richiesta pervenuta.

Articolo 58 - Obblighi in presenza di lavori nel suolo e sottosuolo di proprietà comunale

- 1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
- 2. Tutti i soggetti che eseguono interventi di qualunque tipo nel suolo/sottosuolo comunale che comportano rottura dell'area stradale, per un numero superiore a 30 interventi/anno o di importo superiore a 20.000 €/cad., costituiscono una fideiussione a

prima richiesta a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e del rispetto dei programmi temporali concordati con il Comune.

3. In particolare la fideiussione garantisce il Comune nei casi di:
 - a) prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;
 - b) prestazioni eseguite in modo difforme dalla normativa vigente in materia e dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
 - c) prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi autorizzati, pianificati o richiesti.
4. L'importo della fideiussione è determinato nel 50% del valore complessivo dei lavori che mediamente vengono realizzati nel corso di un anno - comprensivi di opere di scavo, reinterro e ripristino di 1° e 2° tempo - oppure al 100% del valore del singolo intervento che superi la soglia sopra indicata al comma 1.
5. Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e deve essere mantenuta sino ad avvenuta accettazione di fine lavori degli interventi programmati, fatti salvi futuri ed eventuali cedimenti del riempimento dello scavo ed ammaloramenti delle pavimentazioni nonché i cosiddetti "vizi occulti".
6. Tutti i soggetti che eseguono interventi nel suolo/sottosuolo comunale che comportano rottura dell'area stradale hanno comunque la facoltà di stipulare accordi con il Comune, al fine di far eseguire direttamente le opere di ripristino di 2° tempo dell'area stradale (come da vigente regolamento per gli interventi nel sottosuolo) all'Impresa affidataria del contratto di manutenzione del patrimonio stradale comunale.
7. Con provvedimento dirigenziale del Settore competente vengono specificate nel dettaglio le casistiche e le modalità applicative del presente articolo.

Articolo 59 - Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Articolo 60 - Proroga e rinuncia alla concessione

1. La proroga di concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere accordata su motivata istanza del concessionario presentata prima della scadenza della relativa concessione ed a condizione che i correlati versamenti cosap/canone unico Legge 160/2019 risultino regolarmente eseguiti. La proroga non potrà in ogni caso essere disposta quando non sia stato preventivamente accertato un immotivato mancato uso anche se temporaneo del suolo pubblico oggetto dell'originaria concessione. Il canone, in caso di proroga relativa ad occupazioni edili e ad occupazioni per cantieri stradali (scavi, manomissione del manto stradale, apertura botole) è progressivamente aumentato a decorrere dalla terza proroga: maggiorazione del 30%

in occasione della terza/quarta proroga, maggiorazione del 50% dalla quinta proroga in poi.

2. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

Articolo 61 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato può essere modificato, sospeso o revocato, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
3. Il Comune dispone la revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, con conseguente obbligo di rimozione e rimessa in pristino stato a cura e spese del concessionario, qualora lo stesso non provveda alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti o delle opere eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione.

Articolo 62 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) revoca annullamento o perdita di efficacia dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) omesso o parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico dovuto alle scadenze degli atti di accertamento o riscossione coattiva notificati dal Funzionario Responsabile del canone;
 - d) omesso o parziale pagamento della TARI (se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico);
 - e) violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
 - f) l'uso improprio del suolo pubblico o l'uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - g) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - h) la mancata occupazione di cui al comma 7 dell'art 41;
2. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 1 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
3. L'ipotesi di decadenza di cui al comma 1 lett.h) si avvera automaticamente alla

scadenza del termine utile per iniziare l'occupazione, salvo quanto specificatamente previsto per l'ipotesi di proroga del termine su motivata istanza del concessionario. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza; conseguentemente il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.

4. Nell'ipotesi di decadenza di cui al comma 1 lett. c) e d) il Settore competente vieta lo svolgimento dell'attività o, nel caso, l'utilizzo del dehors per un periodo di 20 giorni. Il concessionario destinatario di tale divieto potrà riprendere la propria attività subito dopo aver versato gli importi dovuti, previa esibizione/inoltro della relativa attestazione di pagamento al Settore che ha disposto la sospensione. Al termine del suddetto periodo di sospensione, se il Concessionario non ha ancora provveduto al pagamento oggetto degli atti di accertamento/riscossione coattiva il Settore competente pronuncia la decadenza della concessione. Nel periodo di sospensione dell'attività non è possibile richiedere o comunicare il subingresso nelle relative attività, e l'eventuale svolgimento dell'attività ed utilizzo del suolo pubblico da parte del terzo è da considerarsi abusivo.
5. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
6. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 63 - Presupposto impositivo del canone per l'occupazione suolo pubblico

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (art. 825 c.c.) e le aree di proprietà privata sulle quali risultino regolarmente costituite, nei modi e nei termini di legge, le servitù di pubblico passaggio.

Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione suolo pubblico

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di Giunta comunale di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione del suolo pubblico;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;
 - f) interferenze con le aree di sosta dei veicoli, prevedendo apposite maggiorazioni.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione (coefficienti moltiplicatori).
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 65 - Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:
 - categoria 1 - zona compresa entro i viali di circonvallazione questi inclusi.

La zona individua il centro storico. Gli interventi di valorizzazione del relativo tessuto urbano, le misure di contenimento del traffico, il pregio architettonico dell'insieme, la presenza di monumenti e bellezze artistiche, la funzione di polo istituzionale e culturale oltre che commerciale e terziario qualificato integrato in un quartiere storicamente residenziale, il flusso turistico, le condizioni di vivibilità e redditività, fanno della zona un'area di particolare importanza e ne giustificano una considerazione unitaria e distinta rispetto al restante territorio cittadino;
 - categoria 2 - zona esterna ai viali di circonvallazione.

La zona comprende tutto il restante territorio comunale. Gli elementi che concorrono a determinare l'importanza di una zona ai fini dell'applicazione del canone di concessione, presi in considerazione per la valutazione, quali la maggiore o minore centralità, intensità abitativa, le presenze commerciali, la densità di traffico pedonale e veicolare, il flusso turistico ecc., portano a ritenere sostanzialmente omogenea la zona di cui trattasi. La conformazione del tessuto urbano che non presenta variazioni significative tra prima e seconda periferia e la facilità degli spostamenti rendono praticamente irrilevanti le differenze, pur rilevabili tra zona e zona, astrattamente idonee a incidere sul valore della disponibilità di un'area rispetto ad un'altra.

2. Alle zone appartenenti alla categoria 1 viene applicata la tariffa più elevata.

Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione suolo pubblico rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. La misura canone è determinata moltiplicando la tariffa base approvata dalla Giunta per il coefficiente moltiplicatore e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico di cui al comma 1 aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di Giunta di approvazione delle tariffe giornaliere ed è conteggiato sulla base del numero di giorni risultanti fra la data di inizio e di fine della concessione. Il canone è calcolato su base giornaliera ancorché l'occupazione sia limitata a specifiche fasce orarie.

Articolo 67 - Modalità di applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione suolo pubblico

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, al mezzo metro quadrato: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadrato (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
3. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente non superiori al mezzo metro quadrato o lineare.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un

- quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
 8. Nel caso in cui l'occupazione insista su sede stradale destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, o riservate alla sosta dei veicoli da parte dei residenti, oppure ricada sia su carreggiata o in area destinata alla sosta attrezzata il canone è soggetto a maggiorazione, con applicazione alla tariffa base di un coefficiente moltiplicatore fino a 1,5 .
 9. Nel caso in cui la concessione dell'occupazione richiesta comporti la necessità di emanare ordinanza di divieto di sosta nelle aree limitrofe, a garanzia della circolazione veicolare e/o per l'istituzione di attraversamenti e percorsi pedonali o ciclabili temporanei, le stesse saranno assoggettate al pagamento del canone con le medesime modalità dell'occupazione concessa.
 10. Con riferimento ad occupazioni per manifestazioni ed eventi il canone viene commisurato agli effettivi metri quadrati di superficie occupata da manufatti, allestimenti, mezzi di servizio e presidi di sicurezza (comprese le aree di rispetto per la sicurezza), e comunque limitatamente agli spazi occupati ad uso esclusivo.
 11. La superficie delle occupazioni per manifestazioni ed eventi sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.
 12. Il canone relativo all'occupazione per allestimento e disallestimento è liquidato in base al tipo di attività destinata ad esservi svolta.
 13. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 68 -Agevolazioni

1. Le occupazioni riconducibili ad iniziative caratterizzate dalla compresenza di attività a rilevanza sociale (cultura, spettacolo, sport, intrattenimento) e attività di vendita o promozione commerciale di beni o servizi beneficiano - se gratuitamente accessibili al pubblico- dei seguenti abbattimenti sul canone (applicabili, anche cumulativamente fermo restando quanto al riguardo previsto al successivo comma 2) in relazione alla concreta ricorrenza di uno o più dei sottoelencati requisiti:
 - a) iniziative realizzate in collaborazione con il Comune, o rientranti progetti che il Comune ha sostenuto (o ha ritenuto idonei al sostegno) nell'ambito di avvisi pubblici, o radicate nella programmazione eventi sul territorio (svolgimento per almeno 5 edizioni consecutive): abbattimento del 40% del canone;
 - b) iniziative o campagne di rilievo nazionale patrocinate da Amministrazioni pubbliche o pubblicizzate/trasmesse attraverso canali di comunicazione e diffusione nazionale: abbattimento del 20% del canone;
 - c) iniziative celebrative di ricorrenze civili , anche locali: abbattimento del 20% del canone;
 - d) iniziative che interessano aree del territorio comunale site al di fuori dei viali di circonvallazione: abbattimento del 20% del canone;
 - e) iniziative il cui svolgimento sia caratterizzato dall'adozione di concrete misure di mitigazione dell'impatto ambientale (plastic free, raccolta differenziata dei rifiuti, mobilità sostenibile, risparmio energetico, basso impatto acustico), secondo quanto al riguardo disposto dal regolamento comunale in materia: abbattimento del 30% del canone;
 - f) iniziative finalizzate alla raccolta di fondi da destinare a specifici progetti di utilità sociale, i cui organizzatori si impegnino formalmente a pubblicare – secondo modalità concordate con il Comune ed a pena di impossibilità di ottenere il rilascio di altre concessioni di suolo pubblico fino ad avvenuta pubblicazione – ogni dato rilevante ai fini della verifica delle risorse raccolte e degli interventi realizzati : abbattimento del 20% del canone;
 - g) iniziative realizzate in aree verdi da soggetti che svolgono sulla medesima area attività di cura, presidio e manutenzione integrativa nell'ambito di apposite convenzioni a titolo gratuito: abbattimento del 20% del canone.
2. Le percentuali di riduzione sopra elencate sono cumulabili fino al raggiungimento della soglia massima di riducibilità pari all'80% del canone base (quindi con addebito del canone nella misura del restante 20%).
3. Per le occupazioni realizzate in occasione di iniziative politiche, sindacali o religiose, caratterizzate dalla compresenza di attività di vendita o promozione commerciale di beni o servizi il canone è ridotto dell'80%.
4. Per beneficiare delle riduzioni del canone di cui ai precedenti commi gli organizzatori

- sono tenuti a dichiarare , nella propria richiesta di concessione di suolo pubblico, tutti gli elementi – idonei ed oggettivamente verificabili- necessari a ricondurre l’iniziativa alle casistiche ivi previste.
5. Per le occupazioni realizzate con passi carrabili regolarmente autorizzati nei distretti industriali previsti dagli strumenti urbanistici (attualmente Roveri e Bargellino) la tariffa base è ridotta del 50 per cento.
 6. Il canone relativo ad occupazioni occasionali poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (compresi circhi e luna park) è ridotto dell'80%.
 7. In attuazione del Protocollo d’intesa per il sostegno e la valorizzazione delle edicole situate sul territorio comunale (approvato con delibera di Giunta PG.N.210679/2019 DG/2019/87 e siglato a maggio 2019) il canone relativo alle edicole site sul territorio comunale - a seguito della sottoscrizione da parte del titolare di apposita convenzione - è ridotto :
 - a) fino al 50% a favore delle edicole del Centro Storico;
 - b) fino al 75% per le edicole delle zone periferiche.
 8. Il canone relativo all’occupazione di aree per l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente di cui all' art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. eseguiti in strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, è ridotto dell’80% in favore dei soggetti autorizzati all’esecuzione delle operazioni di bonifica per tutta la durata dell’occupazione indicata nei progetti di cui all’art. 242; dette autorizzazioni vengono rilasciate a seguito dell’approvazione degli interventi di bonifica con delibera di Giunta e a seguito del versamento della fideiussione di garanzia finanziaria a favore del Comune pari al 50% dell’importo dei lavori stimato dal proponente.
 9. L'atto di concessione deve obbligatoriamente indicare anche l'importo del canone oggetto di riduzione.
 10. L'agevolazione, di qualsiasi entità, decade qualora si realizzi una delle ipotesi di cui all’art. 62 del presente Regolamento.

Articolo 69 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, Città Metropolitana, province, comuni e loro consorzi e società in house, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/1986 (post riforma), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le iniziative realizzate in collaborazione con il Comune di Bologna, per finalità di interesse generale, da soggetti individuati a seguito di bandi o avvisi pubblici, quando l’esenzione dal canone sia espressamente contemplata fra le forme di sostegno indicate

- nell'avviso;
- c) le attività culturali senza rilevanza commerciale patrocinate e convenzionate con il Comune di Bologna;
 - d) le occupazioni che non prevedono la cessione di beni e/o ingresso o servizi a pagamento né attività di carattere promo-commerciale nell'ambito delle seguenti tipologie di iniziative:
 - I. iniziative realizzate in collaborazione con il Comune o facenti parte di progetti sostenuti o ritenuti idonei al sostegno dal Comune nell'ambito di avvisi pubblici;
 - II. iniziative o campagne di rilievo nazionale patrocinate da Amministrazioni pubbliche o pubblicizzate/trasmesse attraverso canali di comunicazione a diffusione nazionale;
 - III. iniziative politiche, sindacali, sportive religiose o celebrative di ricorrenze civili, anche a rilevanza locale;
 - IV. iniziative organizzate dagli enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale previsto dal Codice del Terzo Settore e, nelle more della piena operatività del registro medesimo, nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale o nell'elenco delle libere forme associative;
 - e) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - f) le occupazioni con veicoli adibiti al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - g) le parti comuni dei mercati coperti purché non siano effettivamente occupate;
 - h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - i) le occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore purché non comportino lavori di scavo, manomissione del manto stradale o apertura botole;
 - j) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e di durata non superiore a 24 ore (compreso allestimento e sgombero);
 - k) occupazioni per operazioni di manutenzione e pulizia dei portici e in generale delle aree private ad uso pubblico soggette alla fruizione collettiva, se effettuate con modalità e tempi (oggetto della comunicazione di cui all'art.42 comma 1 di questo regolamento) congruenti e tali da minimizzare la sottrazione dell'area all'uso pubblico; sono altresì esenti le occupazioni effettuate per la ristrutturazione/riqualificazione del portico del santuario di San Luca -nel tratto dal Meloncello fino al Santuario- nell'ambito della candidatura UNESCO;

- l) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde di durata non superiore alle 6 ore, ad eccezione delle occupazioni che comportano l'emanazione di ordinanze di traffico complesse (ad esempio la chiusura di una strada);
 - m) le occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.);
 - n) le occupazioni della durata massima di 24 ore non consecutive effettuate per la raccolta di firme, per vendite di beneficenza e raccolta fondi, per attività di propaganda e promozionali (ad esclusione della promozione con finalità commerciale);
 - o) i passi carrabili destinati esclusivamente a persone cui sia stata riconosciuta la disabilità ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 104/92 ed appositamente contrassegnati;
 - p) le occupazioni consistenti nella posa o installazione di manufatti anti-intrusione e/o anti-sfondamento sulla base di regolare concessione e nel rispetto di quanto al riguardo concordato con il Comune;
 - q) le occupazioni effettuate per piccoli lavori manutentivi di durata non superiore alle 6 ore, ad eccezione delle occupazioni che comportano scavi e/o manomissione del manto stradale, apertura botole o l'emanazione di ordinanze di traffico complesse (ad esempio la chiusura di una strada);
 - r) le occupazione per lavori effettuati da privati in costanza di installazione o manutenzione di sistemi di videosorveglianza in aree individuate con il Comune tramite specifico accordo al fine di implementare il sistema integrato di sicurezza sul territorio;
 - s) l' occupazione costituita da un massimo di due fioriere, collocate ai lati o sul fronte di vetrine o degli ingressi di attività commerciali o professionali o di abitazioni purché di dimensioni non superiori a 0,50 mq. per ogni elemento;
 - t) le occupazioni effettuate da produzioni cinematografiche, televisive o musicali per la realizzazione di film, lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi, video destinati alla distribuzione;
 - u) le occupazioni consistenti nell'installazione di rastrelliere portabiciclette e altri dispositivi per la ciclabilità da parte di soggetti privati.
2. Sono esentati dal pagamento del canone le sale cinematografiche del centro storico e le monosale della periferia, secondo quanto concordato nella convenzione siglata tra Comune di Bologna ed A.N.E.C. in data 23/09/2008 per la tutela delle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia (convenzione rep.n.206395/2008, approvata con delibera della Giunta Comunale P.G. n.206623/08 del 02/09/2008).
3. Sono inoltre esenti da canone :
- a) i consorzi di privati proprietari in caso di lavori di restauro della pavimentazione dei portici, come da deliberazione della Giunta Comunale PG N.153822/2007;
 - b) gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dei portici, per la durata massima di 60 gg, come da deliberazione della Giunta Comunale PG N.21313/2010 avente ad oggetto l'approvazione di un Protocollo d'Intesa tra Comune e Associazione per i Portici di Bologna finalizzato alla loro valorizzazione dei portici di Bologna.

4. Il canone non si applica:
 - a. alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
 - b. alle occupazioni effettuate con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili;
 - c. alle occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o retrattili;
 - d. alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete;
 - e. ai cassonetti collocati su suolo pubblico dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nell'espletamento del relativo contratto di servizio;
 - f. alle rastrelliere portabici e altri dispositivi per la ciclabilità collocati su suolo pubblico dal Gestore del servizio della sosta nell'esecuzione del relativo contratto.
5. L'atto di concessione deve obbligatoriamente indicare anche l'importo del canone esentato.

Articolo 70 - Esenzioni per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche

1. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico, interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, hanno diritto a una riduzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico relativo alle occupazioni realizzate con tavolini, sedie e altri oggetti atti a delimitare lo spazio occupato (fioriere e simili) pari al 100 per cento.
2. Ai fini di cui al comma 1 rientrano nel concetto di "zona preclusa al traffico" l'area o strada per la quale, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia e le aree e strade limitrofe al cantiere, appositamente e motivatamente individuate dal Comune, che risultino anch'esse oggettivamente interessate in modo rilevante da disagi analoghi a quelli sopportati dalle attività affacciate direttamente sull'area di cantiere.
3. I requisiti (tassativi) per beneficiare della suddetta esenzione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possiede tutti:
 - a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina : ciò premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;
 - b) avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica (es. cantieri per la realizzazione di reti di autobus o tram, etc...) ;
 - c) subire la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi, come

stabilito dalla norma di legge di cui al comma 1.

4. L'applicazione dell'esenzione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Dirigente della UIEntrate dell'Area Risorse Finanziarie del Comune di Bologna, in Piazza Liber Paradisus n.10, torre A piano 1 c.a.p.40129. In tale istanza il richiedente dovrà:
 - a) indicare sia i propri dati personali sia i dati completi della sua attività;
 - b) indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica ;
 - c) dichiarare il possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tributarie;
 - d) specificare di quali esenzioni (tra quelle deliberate) vorrebbe beneficiare.
5. Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione verrà riconosciuta- in forma di rimborso o altro a seconda delle specificità del caso concreto- agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al 120° giorno successivo alla data di chiusura del cantiere con ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare, nel rispetto comunque delle eventuali particolari decorrenze stabilite dalle norme che disciplinano il canone per l'occupazione di suolo pubblico. Il periodo interessato dal riconoscimento di questa agevolazione corrisponderà pertanto al tempo di apertura del cantiere (ove naturalmente questo sia superiore a 6 mesi, come previsto dalla legge) addizionato di ulteriori 120 giorni (ossia 4 mesi), per un totale minimo di 10 mesi.
6. L'applicazione della suddetta agevolazione deve essere richiesta da chi se ne ritenga potenziale beneficiario (essendo in possesso di tutti i necessari requisiti) entro 5 anni dal momento in cui nasce il diritto all'agevolazione. Ciò significa che per il titolare dell'attività commerciale o artigianale (o di un'attività ad essa assimilabile, secondo quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma 2) che risponda ai requisiti sopra elencati il diritto all'agevolazione nasce ed è esercitabile dal 181 giorno successivo all'apertura del cantiere.

Articolo 71- Soggetto Passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il condominio, con oneri a carico dello stesso, deve esporre una targhetta che identifica il suo amministratore secondo modalità stabilite con atto dirigenziale.

Articolo 72 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione,

- l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. Il ritiro dell'atto concessorio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
 4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
 5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 73 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone (intero importo o prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione) deve essere eseguito entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, in mancanza, entro il giorno precedente a quello di inizio dell'occupazione. Il rilascio dell'atto concessorio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00 . In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
4. Non sono da versare importi del canone pari o inferiori a 2 euro; tali importi si intendono riferiti al singolo canone dovuto o al canone cumulativo della tassa rifiuti giornaliera.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 74 - Rimborsi

1. L'occupante può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Funzionario responsabile del canone provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura stabilita nel Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione approvato con deliberazione consiliare OdG 173/2012 e ss.mm.
3. Nel caso di rinuncia alla concessione di cui all'art. 60 comma 2:
 - per l'occupazione permanente non è previsto il rimborso ed il canone cessa di essere dovuto dall'anno successivo alla rinuncia;
 - per l'occupazione temporanea l'eventuale diritto al rimborso del canone già corrisposto decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della rinuncia previa verifica dell'effettivo sgombero del suolo precedentemente occupato.
4. Qualora il Comune debba revocare o modificare la concessione ai sensi dell'art. 61, il rimborso del canone eventualmente dovuto al concessionario viene disposto d'ufficio previa verifica dell'effettivo sgombero del suolo precedentemente occupato.
5. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile in via definitiva da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, per il periodo di mancata utilizzazione.
6. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Funzionario responsabile del canone entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti per debiti consolidati al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento, di penalità o sanzioni per occupazione abusiva. Il funzionario responsabile del canone comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Articolo 75 - Maggiorazioni – indennità - sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile del canone notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa per un importo pari a:
 - a) 30% del canone omesso, anche solo parzialmente;
 - b) 15% del canone tardivamente versato.
2. Sono altresì versati gli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione approvato con deliberazione consiliare OdG 173/2012 e ss.mm.

3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1 prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con il pagamento della sanzione amministrativa pari al 5% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato oltre agli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione approvato con deliberazione consiliare OdG 173/2012 e ss.mm.
4. Per le occupazioni abusive di cui all'art.45 si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento .
5. Per le occupazioni abusive di cui all'art. 45, si applica la sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 3, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione .
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni approvato con delibera consiliare OdG 123/2012 e ss.mm.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 76 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, commi 837-845, della legge 160/2019.
2. . Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono anche i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
3. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio, per l'offerta di merci al dettaglio individuata dal Comune con apposito atto, ai sensi del D.lgs 114/98 e della normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019, sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art.1 comma 842 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 77 - Presupposto del canone e soggetto passivo

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati come definiti nel regolamento dei mercati e delle fiere PG 81156/2011 e nel Piano delle Aree e del numero dei posteggi per il commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare P.G. 375824/2016.
2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 78 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante e mediante posteggio

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e mediante posteggio si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere PG 81156/2011 e al Piano delle Aree e del numero dei posteggi per il commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare P.G. 375824/2016.
2. E' in facoltà del Comune imporre l'uso di banchi attrezzature e materiali particolari in considerazione delle caratteristiche dei luoghi o al fine di caratterizzare l'area da occupare, così come è facoltà del Comune vietare l'uso di banchi, attrezzature e

materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

3. Nel caso in cui il posteggio con chiosco risulti privo di titolo autorizzatorio a seguito di revoca o rinuncia il proprietario del manufatto è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dello stesso oppure a presentare domanda per la concessione di suolo pubblico. Detta concessione sarà finalizzata all'assegnazione del posteggio tramite bando, e non potrà avere durata superiore ai due anni, salvo proroga al fine di permettere l'utilizzo del chiosco per attività diverse dal commercio su aree pubbliche nell'ambito di uno specifico progetto varato dal Comune.
4. Valgono le stesse ipotesi e condizioni di subingresso, decadenza ed estinzione della concessione disciplinate agli artt. 55 e 62 del presente Regolamento.

Articolo 79 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone mercatale

1. La tariffa annua e la tariffa giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa base è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione del suolo pubblico;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione (coefficienti moltiplicatori).
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base relativa ad ogni singola tipologia di occupazione, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di mercati di vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento comunale in materia approvato con deliberazione consiliare O.d.g. 94/2009 P.G. n.58564/2009, nei quali tutti gli operatori agricoli partecipanti rientrano nei limiti stabiliti dall'art.4, comma 8 del D.Lgs.228/2001 e garantiscono in modo tracciabile la vendita esclusiva di prodotti provenienti dalle aziende presenti salve le deroghe ammesse, si applicano le seguenti agevolazioni: il canone è ridotto del 50 per cento per le attività di mercato, è disposta l'esenzione dal pagamento del canone stesso per le attività correlate e complementari, e alla tariffa

base non si applicano i coefficienti moltiplicatori di maggiorazione in caso di occupazioni su sede stradale destinata alla sosta o che richiedono la chiusura di una strada.

6. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
7. Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato nelle categorie di importanza di cui all'art. 65 del presente Regolamento.

Articolo 80 - Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti per i mercati sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base approvata dalla Giunta per il coefficiente moltiplicatore e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti per i mercati di cui al comma 1 aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee per i mercati sono assoggettate al pagamento di un canone in base alla effettiva durata:
 - a. se il mercato ha durata giornaliera fino ad un massimo di 9 ore, la tariffa oraria è pari ad un nono (1/9) della misura giornaliera e l'importo dovuto giornalmente è calcolato moltiplicando tale misura oraria per il numero di ore standard autorizzate convenzionalmente;
 - b. se l'occupazione mercatale si protrae nel giorno specifico per una durata superiore alle 9 ore, si applica la tariffa giornaliera indipendentemente dall'effettiva durata espressa in ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Articolo 81 - Modalità di applicazione del canone mercatale

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. E' applicabile la tariffa annuale stabilita dalla Giunta comunale alle seguenti tipologie di mercato previste dal Piano delle Aree e del numero dei posteggi per il commercio sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare P.G. 375824/2016:
 - Mercati rionali;
 - Mercato cittadino diffuso A;
 - Mercato giornaliero periferico (si svolge tutti i giorni della settimana, compresi i festivi nelle localizzazioni sotto riportate).
3. E' applicabile la tariffa giornaliera, stabilita dalla Giunta comunale e con le modalità di cui al precedente art. 80, alle seguenti tipologie di mercato previste dal Piano delle Aree

e del numero dei posteggi per il commercio sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare P.G. 375824/2016:

- Mercati periodici (che si svolgono uno o due giorni la settimana);
 - Mercati a turno giornaliero (che si svolgono dal lunedì al sabato);
 - Mercato stagionale posteggi temporanei;
 - Mercato cittadino diffuso B;
 - Mercati agricoli;
 - Fiere.
4. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di agli artt. 45 e 75 del presente Regolamento

Articolo 82 - Versamento del canone mercatale

1. Ai fini del versamento del canone sono applicabili le disposizioni previste agli artt. 72 e 73 del presente Regolamento e la disposizione di cui all'art. 1, comma 844, della Legge 160/2019.
2. Il canone relativo ad occupazioni temporanee che non necessitano di previo atto concessorio (i c.d. "spuntisti") può essere versato successivamente alla data di occupazione data la natura estemporanea dell'occupazione stessa
3. Ai fini dell'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva sono applicabili le disposizioni previste agli artt.3, 74, 75 del presente Regolamento.

CAPO VI - REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 83 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.
3. Per l'anno 2021 le scadenze dei pagamenti previsti al 31 gennaio, 31 marzo e 30 aprile di cui agli articoli 25, art. 72, 73 e art. 67 comma 13, si intendono prorogati al 30 giugno 2021.

Articolo 84 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE DA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER PUBBLICHE AFFISSIONI

CATEGORIA SPECIALE

Appartengono ad essa le località di seguito indicate:

- zona delimitata dal perimetro dei viali di circonvallazione, questi inclusi;
- direttrici che portano in centro ad altre arterie di principale importanza (comprese tutte le rotonde, i congiungimenti tra una via e l'altra) in particolare le seguenti Vie:
 - Via Saragozza (tutta);
 - Via Porrettana, nel tratto da via Saragozza a via Don Luigi Sturzo;
 - Via Don Luigi Sturzo (tutta);
 - Via Andrea Costa (tutta);
 - Via Sabotino (tutta);
 - Via Tolmino (tutta);
 - Viale Gandhi (tutto);
 - Viale Palmiro Togliatti (tutto);
 - Viale Alcide De Gasperi (tutto);
 - Via Aurelio Saffi (tutta);
 - Via Emilia Ponente, nel tratto da Via Aurelio Saffi a via Marco Emilio Lepido;
 - Via Marco Emilio Lepido (tutta);
 - Via del Triumvirato (tutta);
 - Via Francesco Zanardi (tutta);
 - Via Marco Polo (tutta);
 - Via Cristoforo Colombo (tutta);
 - Via Aristotele Fioravanti (tutta)
 - Via dell'Arcoveggio (tutta);
 - Viale Giacomo Matteotti (tutta);
 - Via di Corticella (tutta);
 - Via Stendhal (tutta);
 - Via Stalingrado, nel tratto dallo svincolo della tangenziale in entrata e uscita all'altezza del Parco Nord a via Ferrarese;
 - Via Ferrarese (tutta);
 - Via San Donato (tutta)
 - Viale Tito Carnacini (tutto);
 - Viale Giuseppe Fanin (tutto);
 - Via Giuseppe Massarenti (tutta);
 - Via Enrico Mattei (tutta);
 - Via Giuseppe Mazzini (tutta);
 - Via Emilia Levante, nel tratto da via Giuseppe Mazzini a via Giuseppe Dozza;
 - Via degli Orti (tutta);
 - Via degli Ortolani (tutta);
 - Viale Roma (tutta);
 - Viale Lenin (tutto);
 - Via Larga (tutta);
 - Via Augusto Murri (tutta);
 - Via Toscana (tutta);
 - zona aeroporto "Guglielmo Marconi";
 - zona "fieristica" delimitata dalle seguenti vie, esse incluse:

- via Stalingrado da Porta Mascarella allo svincolo della tangenziale in entrata e uscita all'altezza del Parco Nord;
- via Gnudi (tutta);
- viale della Repubblica, nel tratto da via Serena a via Aldo Moro;
- via Aldo Moro (tutta);
- via della Fiera (tutta);
- via Michelino, nel tratto dal civico 57 (via della Fiera) al ponte della ferrovia;
- piazza della Costituzione, da via Stalingrado a via Aldo Moro;
- via Calzoni (tutta).

CATEGORIA NORMALE

Appartengono ad essa tutte le località comprese nel restante territorio comunale.

